

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

Su iniziativa della Signora Franca Squarciapino, Premio Oscar ai migliori costumi 1991, è costituita la fondazione denominata

"Circolo Magico-Fondazione Frigerio Squarciapino E.T.S."

di seguito, in breve, "Fondazione".

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel registro Unico Nazionale del terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Comune di Eupilio, via per Lecco n. 26.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3

Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4

Scopo

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale ed ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale nei seguenti settori di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Franca Squarciapino

Maria Teresa Frigerio

Luana Paganini

Martina Bernasconi

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività della Fondazione nei settori appena menzionati potranno consistere in via esemplificativa e non esaustiva nel:

- promuovere, implementare, fondare, gestire e tutelare musei e mostre d'arte, sia permanenti che temporanei;
- promuovere, valorizzare e diffondere le arti, in tutte le loro espressioni e manifestazioni, anche mediante l'istituzione di premi e borse di studio;
- promuovere, tutelare, diffondere le conoscenze, le arti ed i mestieri relativi o afferenti al teatro ed all'arte cinematografica;
- promuovere, valorizzare, accrescere e tutelare la collezione di opere d'arte, di diversi autori ed epoche, formata da Ezio Frigerio e Franca Squarciapino;
- promuovere, valorizzare e tutelare la memoria del maestro Ezio Frigerio (1930-2022) nonché le opere frutto della sua attività artistica;
- promuovere, tutelare, fondare, gestire un museo d'arte nel territorio erbese, che favorisca l'elevazione culturale della comunità locale, anche mediante la gestione, con il concorso di enti pubblici e privati, di immobili di particolare pregio di proprietà pubblica o privata;
- promuovere e sostenere il recupero di Villa Candiani in Erba, di concerto con enti pubblici e privati, anche al fine di istituire e gestire nel predetto immobile un polo museale ed espositivo.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate in tale attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è stato costituito inizialmente dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo.

Il patrimonio può essere incrementato anche con donazioni e lasciti testamentari, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili, secondo la volontà dei donatori, nonché con:

- proventi derivanti dall'attività istituzionale;
- contributi pubblici e privati;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopracitate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo del suo valore, rispettando il limite di cui all'articolo 22 del CTS.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 6

Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 7

Volontari e lavoratori dipendenti

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 8

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo/Revisore Legale.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo quella dell'Organo di Controllo/Revisore Legale per il quale può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti di legge. E' ammesso il rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo della Fondazione.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, nominati, per la prima volta, nell'atto costitutivo.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi

Franco Squarciafino

Masimiliano

Lucrezia
Martina Bernini

il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

I membri del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica per morte, dimissioni, esclusione, decadenza.

Salvo quanto di seguito indicato, qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri superstiti provvederanno a determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo e, conseguentemente, a sostituire i Consiglieri cessati.

Articolo 10

Decadenza ed esclusione

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio e/o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità ai sensi di legge.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Salve le inderogabili norme di legge, Franca Squarciapino non può essere esclusa o dichiarata decaduta dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) nominare i membri del Comitato Scientifico e l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri, nei casi previsti dalla legge;
- b) nominare, ove obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca, nei casi previsti dalla legge;
- c) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- d) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale;
- e) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- f) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- g) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- h) approvare eventuali regolamenti interni;
- i) deliberare in merito allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 20 nonché alla trasformazione, alla fusione ed alla scissione della Fondazione;
- l) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli Componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

m) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto;

n) deliberare sulla responsabilità dei suoi membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri o l'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Revisore Legale (se nominato) ed all'Organo di Controllo, con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli interessati ed inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza (o due giorni in caso di urgenza) e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio e, nei casi di legge, dal notaio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Salvo quanto in seguito indicato, le delibere di cui ai punti c) ed i) del precedente art. 11 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo per le delibere relative allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

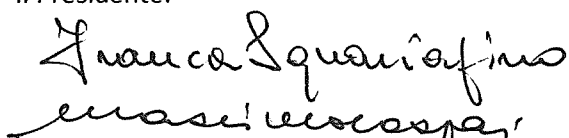
Articolo 13

Presidente - Vice Presidente

Il Presidente della Fondazione, fino a sue dimissioni, è la Signora Franca Squarciapino.

In caso di cessazione dalla carica di Presidente della Signora Franca Squarciapino, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri a scrutinio segreto e dura in carica cinque esercizi; può essere riconfermato.

Il Presidente:







- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, per la durata di cinque esercizi.

Articolo 14

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina; dura in carica tre esercizi.

Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile.

Se monocratico, deve essere scelto tra i revisori iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Revisore Legale

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore o ove ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti è attribuita ad un Revisore Legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 16

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Scientifico composto da tre membri - di cui almeno uno designato dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – che siano figure di spicco nel panorama dell'arte e della cultura, locale o nazionale.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre esercizi, possono essere rinnovati o revocati in ogni tempo dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico esprime, su invito del Consiglio di Amministrazione o quando lo ritenga opportuno, pareri in relazione alle attività artistiche o museali della Fondazione, in merito alle quali fa pervenire al Consiglio di Amministrazione le indicazioni programmatiche e raccomandazioni che riterrà opportune.

Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal Direttore Scientifico o dal Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato si applicano per quanto compatibili le norme sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Libri sociali

Ai sensi e con le modalità dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore a cui si fa espresso riferimento, la Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore - ove esistenti - di esaminare i libri con richiesta scritta e preavviso di almeno tre giorni.

Articolo 18

Bilancio

L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispose il bilancio di esercizio ai sensi di legge unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività e della missione; lo sottoporrà, qualora nominati, all'Organo di Controllo/Revisore Legale e dovrà approvarlo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 19

Bilancio Sociale

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida vigenti.

Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Inoltre la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo/Revisore Legale nonché ai dirigenti.

Articolo 20

Trasformazione, fusione e scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione con i modi e le maggioranze previste dall'art. 11 del presente statuto.

Articolo 21

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 22

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto da esso non previsto ed in quanto compatibili, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.

Como, 20 giugno 2024

Franca Squarciafino
Massimiliano
Mortara Bernasconi

Luigi

Certifico io sottoscritto dottor SIMONE PARRAVICINI, notaio in Cadorago, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme allo statuto che in originale trovasi allegato sotto la lettera "A" all'atto in data 20 giugno 2024 n. 769/575 di rep. a mio rogito (registrato a Como il 25 giugno 2024 al n. 12207).
Cadorago, 2 luglio 2024

File firmato digitalmente dal notaio SIMONE PARRAVICINI